

Ai gentili clienti
Loro sedi

La fattura elettronica e le operazioni con la PA: l'obbligo parte dal 06.06.2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il MEF ha recentemente definito le modalità operative di emissione e trasmissione della fattura elettronica con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.** Per ogni fattura, il DM n. 55 del 03.04.2013 **definisce il contenuto** in ossequio agli obblighi fiscali e civilistici: **dal prossimo 06.06.2014, l'utilizzo della fattura elettronica sarà obbligatorio per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale.** A decorrere **dall'anno successivo (06.06.2015),** invece, l'utilizzo sarà obbligatorio nei confronti **delle altre Pubbliche Amministrazioni.** L'obbligo, ricordiamo, è stato introdotto dal nostro ordinamento con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) con l'articolo 1 commi da 209 a 214.

Premessa

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 ai commi 209-214 della legge n. 244/2007, **a partire dal prossimo 06.06.2014 gli operatori economici saranno obbligati,** in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, **ad emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.** Inizialmente **l'obbligo riguarderà solamente gli enti di previdenza ed assistenza sociale, i Ministeri e le Agenzie fiscali,** mentre invece **a partire dal successivo 06.06.2014** l'obbligo sarà applicato a **tutte le amministrazioni pubbliche.**

Di seguito **forniamo le prime indicazioni sull'ambito di applicazione dell'obbligo, sul contenuto della fattura e sulle sue modalità di emissione.**

ENTRATA IN VIGORE

06.12.2013	Il Sistema di interscambio è reso disponibile in via "sperimentale" alle Pubbliche Amministrazioni che "volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche".
06.06.2014	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con i seguenti soggetti: <i>Ministeri; Agenzie fiscali; Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.</i>
06.06.2015	L'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 1, comma 2, DM n. 55/2013 e 1, comma 214, Legge n. 244/2007 diverse dalle precedenti e dalle Amministrazioni locali.

Ambito di applicazione dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, DM n. 55/2013 **la disciplina in esame interessa l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche** "nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209" dell'art. 1, Legge n. 244/2007. La citata disposizione individua i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009;
- Amministrazioni autonome.

OSSERVA

Le amministrazioni a cui si applica l'obbligo sono le seguenti:

LE AUTORITA'	
Le autorità a cui si applica l'obbligo	Enti e soggetti indicati nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. Come desumibile dall'elenco predisposto dall'ISTAT, pubblicato sulla G.U. 28.9.2012, tra le Amministrazioni accennate rientrano, oltre alle Regioni, Province e Comuni, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'INAIL, l'INPS, l'ANAS spa, l'ENEA, l'ANCI, UNIONCAMERE, il CNR, le CCIAA, le Casse nazionali di previdenza dei professionisti, ecc.
	Autorità indipendenti.
	Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Contenuto della fattura

Di seguito illustriamo il **contenuto obbligatorio della fattura:**

FORMATO DELLA FATTURA		
Informazioni Fiscali		
CEDENTE / PRESTATORE	Dati anagrafici	Identificativo fiscale (partita IVA) Denominazione Nome Cognome Regime fiscale
	Dati della sede	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia Nazione
	Dati stabile organizzazione	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia
	Dati iscrizione R.E.A.	Ufficio Numero REA Capitale sociale Socio unico Stato di liquidazione
RAPPRESENTANT E FISCALE DEL CEDENTE / PRESTATORE	Dati anagrafici	Partita IVA Denominazione Nome Cognome
ACQUIRENTE / COMMITTENTE	Dati anagrafici	Partita IVA Codice fiscale Denominazione
	Dati della sede, ovvero nei casi previsti dal DM n. 370/2000, dell'ubicazione dell'utenza	Indirizzo Numero civico CAP Comune Provincia
SOGGETTO EMITTENTE	Va riportato qualora il documento sia emesso da un soggetto diverso dal cedente / prestatore (acquirente / committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente / prestatore)	
DATI GENERALI (in presenza di un	Dai generali documento	Tipo documento Divisa

lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto)		Data fattura Numero Tipo ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta Causale pagamento Numero bollo Importo bollo Tipo Cassa previdenziale Aliquota Cassa Importo contributo Cassa Aliquota IVA
	DATI GENERALI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto) Dati DDT	Numero DDT Data DDT
	Normativa di riferimento	Norma di riferimento (comunitaria / nazionale se si applica il reverse charge o se l'acquirente / committente deve emettere autofattura)
	Fattura principale (in presenza di fatture per operazioni accessorie emesse da autotrasportatori per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione / pagamento IVA)	Numero fattura principale Data fattura principale
	BENI / SERVIZI (in presenza di un lotto di fatture i dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto)	
	Dettaglio linee	
	Riepilogo aliquota	Aliquota IVA Norma riferimento aliquota ridotta Spese accessorie Imponibile Arrotondamento Imposta Esigibilità IVA (differita / immediata)
	Altri dati di riepilogo	Natura (codice natura delle operazioni)

		diverse da quelle imponibili) Importo Riferimento normativo (normativa di riferimento per il campo Natura)
	Dati sui veicoli (per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi)	Data (di immatricolazione / iscrizione) Totale percorso
Informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio		
TRASMITTENTE	Identificativo fiscale (codice fiscale) Progressivo invio (progressivo attribuito ad ogni fattura elettronica) Formato trasmissione	
DESTINATARIO	Codice destinatario (Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria)	

Settori ad alta disparità occupazionale

La fattura elettronica consiste in un **documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.**

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va **inoltrata al SDI il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento. In caso di esito positivo la fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria.** In caso di **trasmissione andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è **inviata una ricevuta di consegna.** In caso contrario, **il SDI invia una notifica di "mancata consegna". La Pubblica Amministrazione destinataria invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto della fattura ricevuta. Tale notifica è inviata al soggetto trasmittente.**

La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, **si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni "solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio".**

OSSERVA

In base all'art. 4, DM n. 55/2013, **il MEF mette a disposizione, per le piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), servizi e strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche e per la comunicazione con il Sistema di interscambio.**

L'art. 5, DM n. 55/2013 prevede che:

→ **gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione / conservazione / archiviazione delle fatture elettroniche;**

→ le **Pubbliche Amministrazioni** possono, previo accordo tra le parti, **costituirsi come intermediari nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO